

340/013

Il giudice,

- letto il ricorso e visti i documenti ad esso allegati,
- visto l'art. 669 sexies 2° comma c.p.c, 700 c.p.c. e 2476 c.c.;
- ritenuta la sussistenza del "fumus boni iuris" del diritto dell'istante alla consultazione dei libri e documenti sociali al fine di verificare i presupposti per l'impugnazione della delibera 30.11.2012;
- ritenuta la sussistenza del periculum in mora, essendosi la ricorrente attivata per concordare un accesso alla contabilità (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), il quale non è, tuttavia, ancora stato possibile, e considerati i termini per l'impugnazione ed i tempi necessari all'esame della documentazione;

P.Q.M.

v. l'art. 669 sexies 2° comma c.p.c.

ordina a s.r.l. **C** i in persona dell'amministratore Unico Sig. **E.M.** di consentire a **A** l'accesso alla documentazione sociale entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Fissa l'udienza del 5.2.2013 h. 11,00, con termine al 30.1.2013 per la notificazione.

Venezia, 23.1.2013.

Il Giudice

Dr. Manuela Farini


